

Associazione Scientifico Culturale "Metandro" ETS

STATUTO



Art.1 -Costituzione, denominazione e sede

E' costituita nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Ente del Terzo settore l'Associazione Scientifico Culturale Metandro E.T.S. con sede amministrativa in Pistoia (PT), Via Atto Vannucci 39, e con sede scientifica in Milano (MI), Via Paolo Uccello 6. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale, democratica, basata sull'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art.2 - Scopi e finalità

L'Associazione, di durata illimitata, non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, culturali, scientifiche, solidaristiche e di utilità sociale. Potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale, di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. L'associazione si propone di perseguire le seguenti finalità: a) promuovere la ricerca scientifica e di particolare interesse sociale; b) promuovere la formazione universitaria e post universitaria; c) promuovere l'attività di ricerca nel settore sanitario, psicologico e protesologico in ambito nazionale e internazionale, anche favorendo forme di collaborazione con Atenei Universitari, Fondazioni, Enti di ricerca e strutture private; d) promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento scientifico mediante l'organizzazione di riunioni, congressi, seminari, valorizzando la pluralità di approcci teorici e metodologici; e) collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia; f) collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organismi europei ed extra-europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica; g) sostenere la preparazione di tirocinanti in ambito psicologico, medico e counselling realizzando opportune occasioni formative. Tali attività saranno regolamentate dai limiti previsti dai diversi Enti di provenienza e Ordini di appartenenza; h) formazione di figure appartenenti agli ambiti medici, psicologici, socio-sanitari; i) organizzazione e gestione di



attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017; l) consulenza a enti pubblici o privati sulle tematiche oggetto di approfondimento; m) divulgazione di materiale scientifico mediante mezzi di diffusione e comunicazione; n) promuovere l'informazione e la conoscenza delle tematiche psicologiche e protesologiche per consentire un approccio consapevole e corretto; o) contribuire a migliorare le condizioni di vita degli utenti attraverso iniziative mirate a risolvere o diminuire le difficoltà personali, familiari e sociali; p) promuovere la tutela, l'integrazione e la socializzazione delle persone portatrici di protesi, di componenti bionici e sottoposte a terapie croniche. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art.3 - Attività

L'associazione per il perseguimento dei suoi fini opera attraverso: - attività culturali: convegni, conferenze, seminari, workshop; - attività di formazione: lezioni, tutoring, corsi di aggiornamento rivolti a personale psico-socio-sanitario, scolastico-pedagogico e forze dell'ordine; - attività clinica: sostegno psicologico a breve e lungo termine, psicoterapia, consultazione, somministrazione di test, sportello di ascolto; - attività editoriali: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di ricerche, edizioni a stampa e on-line di testi, riviste, newsletter; - attività di supporto e promozione della ricerca scientifica: promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica relativa all'ambito protesico, su progetti presentati dal Comitato Scientifico dell'Associazione e/o da altri Organismi ed Enti Specialistici, previa valutazione da parte dello stesso Comitato Scientifico dell'Associazione; - attività di collegamento con i mass-media: sviluppare collegamenti con TV, radio, organi di stampa e informazione, reti web ed utilizzare mezzi di diffusione e comunicazione, allo scopo di diffondere la conoscenza dell'attività dell'Associazione; - attività in rapporto con gli Enti Pubblici e Privati: intrattenere relazioni con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti Locali, con le autorità scolastiche, con

le Università, i Centri Ospedalieri, le ASL e gli Enti Morali ed Istituzioni pubbliche o private, che svolgono compiti e funzione che abbiano riferimento anche marginale alle finalità dell'Associazione ed alle attività in predicato, - attività in collegamento con altre Associazioni ed Organizzazioni: avviare e tenere rapporti con Associazioni che perseguano le medesime finalità ed obiettivi della Associazione siano esse nazionali od estere, per consulenza, collaborazione e scambi reciproci di suggerimenti e consigli o di quanto possa tornare utile da confronti di strategie, obiettivi, attività e risultati, ovvero per meglio valutare ipotesi e progettualità operative; - attività di promozione associativa: favorire o promuovere la formazione di associazioni similari nelle altre aree territoriali sia nazionali sia estere; - attività di finanziamento: predisporre iniziative per procacciare i finanziamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi statuari. Tali iniziative devono sempre e comunque in maniera tassativa essere prive di rischio economico-finanziario. Gli eventuali utili dovranno essere destinati esclusivamente e direttamente per i fini di solidarietà dell'Associazione.

Art. 4 - Soci

L'associazione comprende due tipi di soci: soci fondatori; soci affiliati.

I soci fondatori sono le persone fisiche psicologi, medici, psicoterapeuti, counsellor o altre professionalità che hanno contribuito in modo rilevante alla fondazione dell'Associazione. Il numero dei soci fondatori è limitato. I soci affiliati, sono le persone fisiche che rientrano in una delle due tipologie: - Persone fisiche che svolgono attività di studio, clinica e ricerca, nel campo della psicologia; - Tutte le persone fisiche che sono cultori della materia.

Sono associati affiliati dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano mostrato un interesse a condividere gli scopi e gli obiettivi della Associazione, ovvero sono intenzionati a dare un apporto di collaborazione professionale, tecnica o amministrativa di riconosciuta utilità per l'Associazione. I soci affiliati sono ammessi all'Associazione previa presentazione della domanda e a seguito di verifica del possesso dei requisiti da parte del Consiglio Direttivo. Il numero degli associati affiliati è illimitato.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso. La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Segretario dell'Associazione, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona

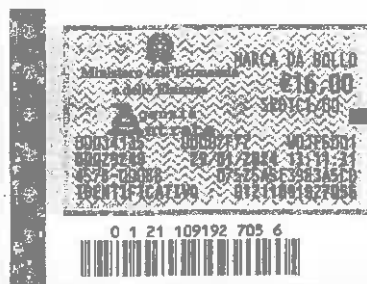
fisica. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

Art.5 Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria. I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione. I Soci hanno il dovere: • di rispettare il presente Statuto; • di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; • di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio. La quota e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi. L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Art. 6 Recesso ed esclusione del socio

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o perde i requisiti di ammissione, per morosità o per radiazione ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve



essere adeguatamente motivata. In particolare, la radiazione può avvenire quando il socio svolga o appoggi attività in contrasto con i fini dell'Associazione o quando tengano un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dall'Associazione.

Art.7- Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei Soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Segretario; Tesoriere; Organo di Controllo se previsto per legge; Organo di Revisione se previsto per legge. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. Non è ammesso il cumulo di cariche. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

ART. 8- Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Competenze dell'Assemblea sono: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo; c) delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto; d) approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti; e) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza; g) approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo; h) delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui

contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo; 1) delibera su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con un numero di Soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Assemblea può ricorrere anche a modalità diverse dalla riunione fisica, ad esempio utilizzando strumenti informatici, purché risultino assicurati i necessari requisiti di trasparenza e collegialità.

ART. 9- Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno quattro volte consecutive, il Consiglio Direttivo non rispetti i limiti previsti, può provvedere alla sostituzione del socio nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione

di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti e le iniziative atte a conseguire gli scopi sociali ed attua le direttive dell'Assemblea dei Soci Fondatori. In particolare ad esso spetta: - deliberare circa la decadenza dei soci; - deliberare l'ammontare delle quote associative annuali e la ripartizione delle somme; - presentare all'Assemblea dei Soci Fondatori il rendiconto annuale delle attività associative, il bilancio consuntivo e la proposta di bilancio preventivo; - garantire l'osservanza del presente Statuto; - promuovere e sostenere gruppi di lavoro su specifiche tematiche. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, al netto delle giustificazioni eventualmente pervenute e purché siano comunque presenti almeno i due terzi dei componenti.

Art.10- Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e assume la presidenza delle riunioni. D'intesa con il Consiglio Direttivo, il Presidente coordina tutte le attività dell'Associazione e ne garantisce la coerenza con le finalità statutarie e con gli orientamenti espressi dall'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11- Segretario

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e.mail ed i numeri telefonici. Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 12 - Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili

dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 13 - Organo di controllo

Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 DEL d. Lgs 117/2017 l'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo che dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

Se ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 DEL d. Lgs 117/2017 l'Assemblea dei Soci nomina il Revisore dei Conti che dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

Art. 15 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; Donazioni e lasciti testamentari; Rendite patrimoniali; Attività di raccolta fondi; Rimborsi da convenzioni; Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio è

predisposto dal Tesoriere, vistato dal Revisore dei Conti, se presente, ed approvato dal Consiglio Direttivo. Deve essere depositato per la consultazione presso la sede dell'Associazione almeno 10 gg. prima dell'Assemblea ed inviato ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto. Il bilancio consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 8 del presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Milano, 12/01/2024

Bertani Cristina *Cristina Bertani*
Carletti Monica Tiziana *Monica Carletti*
Granci Paolo *Paolo Granci*
Iossa Fasano Augusto *Augusto Iossa Fasano*
Mandolillo Paolo *Paolo Mandolillo*
Nastasi Costanza *Costanza Nastasi*
Petrone Margherita *Margherita Petrone*
Porcella Elisabetta *Elisabetta Porcella*
Romagnoli Paolo *Paolo Romagnoli*
Rossi Chiara *Chiara Rossi*
Suardi Oliva *Oliva Suardi*



